

FISCO e TASSE

la tua guida per un fisco semplice

Grazie per aver scaricato la nostra **Circolare del Giorno**

Vuoi vedere altre Circolari?

Gratis per te i seguenti Titoli (clicca sul titolo):

- [Operazioni intracomunitarie: nuove regole](#)
- [Fatturazione ai fini Iva: nuove regole dalla Legge di stabilità](#)
- [Nuove regole per la fatturazione delle operazioni extraterritoriali](#)
- [Il credito d'imposta per il riacquisto prima casa](#)

Se vuoi Abbonarti approfitta subito della **promozione !**

ABBONAMENTO CIRCOLARE DEL GIORNO

(nota quotidiana di approfondimento ed informazione scritta con un linguaggio chiaro con lo scopo primario di mettere il lettore nella condizione di utilizzare subito gli argomenti e i temi affrontati)

12 mesi di abbonamento

al prezzo speciale di 185 EURO + Iva
+ un Credito di € 20,00 sulla Business Card

da spendere come vuoi per i tuoi acquisti sul Business Center!

[CLICCA QUI e ABBONATI SUBITO](#) o collegati al seguente indirizzo:
<http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/7456-Abbonamento-Circolare-del-Giorno.html>

[OPPURE CLICCA qui se preferisci abbonarti via FAX](#)
(allegato anche alla presente Circolare) o collegati al seguente indirizzo:
http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/moduli_abb/PROMO-CDG-MAR.pdf

IVA 10% per gli interventi edilizi: quando e come si applica

Numero :	27/2013
Gruppo :	IVA
Oggetto :	IVA AGEVOLATA 10% INTERVENTI EDILIZI
Norme e prassi :	ART. 7, COMMA 1, LETT. B), LEGGE N. 488/1999; ART. 2, COMMA 11, LEGGE N. 191/2009 (FINANZIARIA 2010); ART. 10, D.P.R. N. 633/1972 E TABELLE ALLEGATE; DECRETO MEF 29.12.1999; CIRCOLARE MINISTERIALE N. 71/E/2000

Sintesi

Il contribuente che si accinge ad effettuare **interventi edilizi** nella propria abitazione deve tenere conto **non solo** che può fruire, al ricorrere dei relativi presupposti, della:

- ◆ **detrazione Irpef del 36%** (ora innalzata al 50% fino al 30.06.2013) per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio**;
- ◆ **detrazione Irpef/Ires del 55%** (valida fino al 30.06.2013, dopo sarà integrata in quella del 36%) per gli **interventi volti al risparmio energetico dell'edificio**;

ma **anche** che gli **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** svolti su **immobili residenziali** godono del regime fiscale agevolato che prevede l'applicazione dell'aliquota **IVA** ridotta al **10%**.

L'IVA agevolata al 10% rappresenta, inoltre, il regime naturale per i lavori di **restauro**, di **risanamento conservativo** e di **ristrutturazione edilizia**.

Gli argomenti

1. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E REGIME IVA
2. INTERVENTI EDILIZI A CUI È APPLICABILE L'IVA AGEVOLATA AL 10%
3. FABBRICATI AGEVOLATI
4. PRESTAZIONI DEI PROFESSIONISTI
5. LAVORI IN SUBAPPALTO
6. BENI IMPIEGATI NELL'INTERVENTO
7. BENI SIGNIFICATIVI
8. CONTENUTO DELLA FATTURA O RICEVUTA FISCALE
9. ACCONTI E SALDO
10. COMPATIBILITÀ CON LE DETRAZIONI DEL 36% E 55%

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e regime IVA

Dopo varie proroghe annuali, la Legge Finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009), all'articolo 2, comma 11, ha finalmente reso **a regime** l'applicabilità dell'**IVA agevolata al 10%** sulle prestazioni di servizi relative ad **interventi di:**

- ◆ **manutenzione ordinaria;**
- ◆ **manutenzione straordinaria;**

svolti su **immobili residenziali.**

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio, cioè per gli interventi di:

- ◆ **restauro;**
- ◆ **risanamento conservativo;**
- ◆ **ristrutturazione;**

l'**IVA al 10%** è, invece, il **regime naturale.**

IVA 10% INTERVENTI EDILIZI	
AGEVOLAZIONE resa "a regime" dalla Finanziaria 2010	REGIME NATURALE
<ul style="list-style-type: none"> ◆ MANUTENZIONE ORDINARIA; ◆ MANUTENZIONE STRAORDINARIA; 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ RESTAURO; ◆ RISANAMENTO CONSERVATIVO; ◆ RISTRUTTURAZIONE;

Interventi edilizi a cui è applicabile l'IVA agevolata al 10%

L'**art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999** stabilisce che sono soggette all'**aliquota IVA agevolata del 10%** le prestazioni aventi per oggetto "**interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.**"

Gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** esistente sono così definiti:

- ◆ interventi di **manutenzione ordinaria**: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (es.: piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici, prestazioni di manutenzione obbligatoria periodica come per gli ascensori e gli impianti di riscaldamento);
- ◆ interventi di **manutenzione straordinaria**: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (es: sostituzione di infissi e serramenti, impianti di ascensori, realizzazione e adeguamento di centrali termiche);

- ◆ interventi di **restauro e di risanamento conservativo**: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- ◆ interventi di **ristrutturazione edilizia**: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Tali interventi possono essere **oggetto di**:

- ◆ **contratto di appalto**;
- ◆ **contratto d'opera**;
- ◆ **contratto di cessione con posa in opera**;
- ◆ **altri accordi negoziali**.

Fabbricati agevolati

Secondo quanto precisato nella Circolare ministeriale 7.4.2000, n. 71/E, i fabbricati agevolabili sono quelli **“a prevalente destinazione abitativa privata”**, cioè quei fabbricati che hanno **più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato**.

Gli immobili agevolabili possono essere così classificati:

- ◆ **unità immobiliari categorie catastali da A/1 a A/11, esclusi gli A/10 (uffici)**, a prescindere dal loro effettivo utilizzo e dalla loro collocazione o meno in un edificio a prevalente destinazione abitativa (ad esempio: è agevolato l'intervento di manutenzione di un appartamento facente parte di un edificio a prevalente destinazione non abitativa; non è agevolato l'intervento di manutenzione di un ufficio o negozio facente parte di un edificio a prevalente destinazione abitativa);
- ◆ **pertinenze** degli immobili abitativi: in tal senso, sono agevolabili anche gli interventi che hanno ad oggetto la sola pertinenza, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia situata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa (ad esempio, è agevolabile la manutenzione ordinaria effettuata sul garage situato in un centro direzionale di pertinenza della propria abitazione principale);
- ◆ **parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa**: l'agevolazione si applica anche con riferimento alle quote millesimali

corrispondenti alle unità non abitative situate nell'edificio;

- ◆ **edifici di edilizia residenziale pubblica, se** connotati dalla **prevalenza della destinazione abitativa** (adibiti a dimora di soggetti privati);
- ◆ **edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono stabile residenza di collettività** (ad esempio, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi).

Non sono compresi gli immobili privi del carattere di stabile residenza, quali caserme, ospedali, scuole.

L'art. 7, Legge n. 488/1999 stabilisce che **restano ferme le disposizioni più favorevoli** di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 e delle relative tabelle ad esso allegate, inerenti gli interventi di **restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia**, nonché alle **cessioni di beni finiti** (cioè escluse le materie prime e semilavorate) **forniti per la relativa realizzazione**.

Per questo tipo di interventi, infatti, l'aliquota IVA agevolata al **10%** costituisce il **"regime naturale"** e si applica **senza limiti** attinenti alla **tipologia degli immobili e anche se i beni sono acquistati direttamente dal committente dei lavori, come vedremo meglio più avanti**.

Prestazioni dei professionisti

Le **prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.)** in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio non soggette ad IVA agevolata al 10%.

Esse, infatti, non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento, ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta.

Le prestazioni rese da professionisti, quindi, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, **restano assoggettate alla aliquota ordinaria del 21%**.



Lavori in subappalto

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o prestatore d'opera, cioè quelle **rese in "subappalto"**, **non fruiscono dell'IVA agevolata al 10%**. La Circolare ministeriale n. 71/2000 ha precisato, infatti, che la norma agevolativa introdotta dalla Finanziaria 2000 (Legge n. 488/1999, art. 7) *"considera la prestazione avente ad oggetto l'intervento di recupero nella sua unitarietà"*, considerato il riferimento espresso al *"valore complessivo della prestazione"*. Di conseguenza, le **operazioni che configurano fasi intermedie (subappalto)** nella realizzazione dell'intervento sono assoggettate all'**aliquota IVA ordinariamente prevista per esse**. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 21% alla ditta

principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.



ESEMPIO 1 - SUBAPPALTO

Il Sign. Verdi, per la ristrutturazione della sua abitazione, si avvale dell'impresa Edilizia srl, la quale però, per la posatura delle piastrelle, si rivolge al piastrellista Giuseppe Mattoni.

Solo l'impresa Edilizia Srl può emettere fattura al sign. Verdi con applicazione dell'IVA al 10%, mentre la ditta subappaltatrice (Giuseppe Mattoni) deve fatturare con IVA al 21% alla ditta principale (Edilizia Srl) che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Beni impiegati nell'intervento

L'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% riguarda la **prestazione complessivamente intesa**, quindi si estende **anche** alle **materie prime** e, in linea generale, ai **beni impiegati per l'intervento**.

A tal fine, **è necessario che la fornitura e l'impiego dei beni siano effettuati dal medesimo soggetto** che eseguirà i lavori.

Il vero oggetto dell'agevolazione non è, infatti, la cessione dei beni in quanto tale, ma la realizzazione dell'intervento, che comporta anche la fornitura dei beni.

Non è, quindi, agevolato l'**acquisto** dei beni da un **soggetto diverso** da colui che eseguirà la prestazione o direttamente dal **committente dei lavori**: in tali ipotesi alle cessioni dei beni è applicata l'**aliquota IVA ordinaria (21%)**.

Va, tuttavia, precisato che, in virtù delle disposizioni di maggior favore previste dal D.P.R. n. 633/1972 e tabelle ad esso allegate, **ai beni (escluse le materie prime ed i semilavorati)** forniti per la realizzazione di interventi di **ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, l'aliquota IVA 10% è comunque applicabile, anche se acquistati dal committente dei lavori**.

ESEMPIO 2- ACQUISTO DI BENI FINITI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Sign. Bianchi acquista gli infissi per la sua abitazione, che lui stesso intende installare. Trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria ed essendo il bene stato acquistato direttamente dal contribuente il quale decide di eseguire lui stesso i lavori, all'acquisto si applica l'IVA al 21%.

ESEMPIO 3 - ACQUISTO DI BENI FINITI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Sign. Bianchi acquista gli infissi per la sua abitazione, che intende far installare da un montatore specializzato. L'acquisto è soggetto all'IVA al 21%, perché si tratta di manutenzione straordinaria ed il bene è acquistato direttamente dal committente dei lavori.

ESEMPIO 4 - ACQUISTO DI BENI FINITI DA PARTE DELLA DITTA CHE ESEGUE I LAVORI

Il Sign. Bianchi incarica la ditta FT Srl della fornitura e posa in opera di nuovi infissi per la sua abitazione. In tal caso, l'aliquota IVA 10% si applica sia per la posa in opera che per il bene acquistato, in quanto l'acquisto è effettuato dalla ditta che eseguirà i lavori (salvo limitazione per la presenza di beni significativi, come da esempio che segue – es. n. 5)

Beni significativi

L'applicazione dell'**IVA agevolata al 10%** nel caso di interventi di recupero edilizio trova una **limitazione** in presenza dei c.d. "**beni significativi**".

Si tratta di quei **beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione**. Essi sono stati individuati dal **Decreto** del Ministero dell'Economia del **29.12.1999** e sono i seguenti:

- ◆ ascensori e montacarichi;
- ◆ infissi esterni ed interni;
- ◆ caldaie;
- ◆ video citofoni;
- ◆ apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- ◆ sanitari e rubinetterie da bagno;
- ◆ impianti di sicurezza.

A tali beni (e **solo ad essi**), l'**aliquota IVA 10%** si applica solo **fino a concorrenza del valore della prestazione**, considerato **al netto del valore dei predetti beni**.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo (il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera).

La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10%.

Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato alla aliquota ordinaria del 21%.

Se il valore di un bene significativo non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto **interamente all'aliquota IVA 10%.**

In ogni caso, se un intervento non richiede l'impiego di beni significativi ricompresi nell'elenco, l'intero corrispettivo dovuto viene assoggettato all'aliquota 10%.

E' da tener presente, inoltre, che il **limite di applicabilità** del beneficio sussiste solo per i **beni significativi considerati nella loro interezza.**

Non sono considerati beni significativi, e quindi non rientrano nella determinazione del limite di applicabilità del beneficio, invece, **le singole parti o i pezzi staccati che li compongono.** Tali componenti non assumono autonoma rilevanza rispetto al trattamento fiscale previsto per la prestazione (ad esempio, alla manutenzione straordinaria dell'ascensore con la sostituzione del motore è applicabile, senza limitazione, l'aliquota IVA agevolata; lo stesso dicasi per la sostituzione del bruciatore della caldaia).

ESEMPIO 5 - BENI SIGNIFICATIVI

Il Sign. Bianchi incarica la ditta Luigino Giorgi Srl per la fornitura e posa in opera di una nuova caldaia per la sua abitazione. Il costo totale dell'intervento è pari a € 5.000, di cui:

- ◆ € 1.000 per la prestazione lavorativa;
- ◆ € 4.000 per il costo della caldaia (bene significativo).

Su questi € 4.000 del bene significativo, l'IVA al 10% è applicabile solo a € 1.000, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi ($5.000 - 4.000 = 1.000$).

Sul residuo valore del bene significativo (3.000 euro), l'Iva si applica nella misura ordinaria (21%).

In sostanza:

- ◆ i € 1.000 di prestazione lavorativa saranno soggetti ad IVA al 10%;
- ◆ € 1.000 (dei € 4.000) di costo di acquisto della caldaia saranno soggetti ad IVA al 10%;
- ◆ i restanti € 3.000 di costo di acquisto della caldaia saranno soggetti ad IVA al 21%.

ESEMPIO 6 - COPRESENZA DI BENI SIGNIFICATIVI E DI BENI NON SIGNIFICATIVI

L'impresa Alfa deve effettuare un intervento di rifacimento di un bagno con corrispettivo pattuito pari a € 5.000 (+ Iva), così suddiviso:

- ◆ sanitari e rubinetteria (bene significativo): € 3.500;
- ◆ piastrelle: € 500;
- ◆ posa in opera: € 1.000.

La differenza tra il valore dell'intervento complessivo (€ 5.000) ed il valore dei beni significativi (€ 3.500) è pari a € 1.500 e, quindi, per i sanitari e la rubinetteria, l'aliquota IVA al 10% sarà applicata solo a questo importo di € 1.500, mentre il restante importo di € 2.000 sarà assoggettato ad IVA al 21%.

Alle piastrelle (bene non significativo), invece, si applica l'IVA al 10%, così come anche alla manodopera.

Pertanto:

- ◆ l'aliquota IVA 10% si applica ad un importo di € 3.000 (€ 500 di piastrelle + € 1.000 di manodopera + € 1.500 di quota agevolata dei beni significativi);
- ◆ l'aliquota IVA 21% si applica ad un importo di € 2.000, corrispondente alla restante quota di beni significativi non agevolati.

Contenuto della fattura o ricevuta fiscale

Ai fini dell'applicazione dell'Iva agevolata al 10%, **la fattura/ricevuta fiscale** emessa dal prestatore deve **indicare distintamente:**

- ◆ il **valore complessivo della prestazione (comprensivo dei beni significativi)**;
- ◆ il **valore dei beni significativi** (ciò anche nel caso in cui tale valore sia completamente assoggettato ad aliquota ridotta).

Solo così, infatti, può essere comprovato l'ammontare agevolabile e quello assoggettato ad aliquota IVA ordinaria.

Acconti e saldo

Nel caso in cui il **pagamento** del corrispettivo avvenga **in più soluzioni (acconti e saldo)**, il limite di **valore dei beni significativi entro cui applicare l'aliquota IVA 10%** va calcolato **in relazione all'intero corrispettivo pattuito** e non al singolo pagamento.

La fattura relativa ad ogni pagamento deve, quindi, evidenziare il valore dei beni significativi corrispondente alla quota di corrispettivo pagato (acconto o saldo), con indicazione sia della parte di valore dei beni significativi assoggettata a IVA 10% sia della parte con IVA 21%.

Ad esempio, per la compilazione della fattura di un acconto, la quota del valore dei beni significativi eccedente il limite agevolabile va rapportata all'ammontare dell'acconto.

Compatibilità con le detrazioni del 36% e 55%

L'applicazione dell'aliquota **IVA agevolata al 10%** per gli interventi edilizi è **compatibile con** la fruizione, da parte del contribuente medesimo, della **detrazione Irpef del 36%** (ora elevata al 50% fino al 30.06.2013, si veda nostra CDG n. 258-2012) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **e** della **detrazione Irpef/Ires del 55%** (valida fino al 30.06.2013; dal 1° luglio 2013

questa detrazione rientrerà in quella in quella del 36% che, dal 2012, non ha più scadenza) per gli interventi finalizzati al risparmio energetico dell'edificio (Circolare n. 36/E/2007).

Promozione Abbonamento Business Center – CIRCOLARE DEL GIORNO – € 185 + IVA invece di € 246.94 + IVA

Abbonarsi è facile e comodo! E' sufficiente compilare questo modulo e inviarlo al numero di **FAX 051/0544383** con allegata l'attestazione del pagamento

Cognome e nome o ragione Sociale		
Indirizzo		
Cap	Località	Prov.
Tel.	Fax	e-mail
P.Iva	Codice Fiscale	

Desidero attivare l'Abbonamento Business Center CIRCOLARE DEL GIORNO + 20 € in omaggio:

Con questo abbonamento è possibile scaricare per la durata di 12 mesi tutti i documenti presenti nella categoria:

- ✓ Circolare del Giorno
- ✓ Business Card valore 20 €

Modalità di pagamento

Pagherò l'importo di **223,85 euro** (185,00 + IVA 21%) invece di **298,80 euro** (246,94 + IVA 21%) tramite:

Bonifico Bancario a favore di Fisco e Tasse srl c/o BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AG. 19 di BOLOGNA VIA MASCARELLA, 70/B - 40126, BOLOGNA (BO) CONTO: 00001210213 ABI: 05387 CAB: 02419 IBAN: IT73U0538702419000001210213
Versamento su c/c postale N. 63137848 intestato a Fisco e Tasse srl – Galleria del Pincio, 1 – 40126 Bologna
Addebito sulla mia carta di credito: Visa <input type="checkbox"/> Mastercard <input type="checkbox"/> Diners <input type="checkbox"/> Amex <input type="checkbox"/> N. _____ Scadenza _____ CVV2 _____

I documenti oggetto dell'abbonamento, contenuti nella banca dati del Business Center, possono essere utilizzati solo per uso personale. E' fatto assoluto divieto di utilizzo dei documenti per scopi commerciali. Per la procedura di attivazione è necessario **inviare il presente modulo** (allegando in caso di bonifico o versamento tramite bollettino postale, copia dell'avvenuta operazione) al numero di **fax 051/0544383**. Per informazioni sul servizio di Abbonamento è a vostra disposizione il numero **800979038**.

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, Fisco e Tasse srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l'ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Fisco e Tasse srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l'espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti di Fisco e Tasse srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (Fisco e Tasse srl, Galleria del Pincio 1, 40126 BOLOGNA nella persona di Luigia Iumia).

Data : _____

Firma : _____